

## DIRETTIVA 95/68/CE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che modifica la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/99/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19,

vista la proposta della Commissione,

considerando che taluni aspetti degli allegati della direttiva 77/99/CEE devono essere aggiornati per tener conto dell'evoluzione tecnologica nel settore della lavorazione delle carni e per adeguare le condizioni tecniche ai metodi attualmente applicati;

considerando che è pertanto necessario modificare i requisiti concernenti le condizioni generali per il riconoscimento degli stabilimenti, le condizioni igieniche generali per locali, le attrezzature e gli utensili, le condizioni di igiene specifiche per gli stabilimenti che preparano prodotti a base di carne, nonché quelli relativi al confezionamento, all'imballaggio e all'etichettatura, alla bollatura sanitaria, al magazzinaggio e al trasporto dei prodotti a base di carne e quelli relativi alle condizioni speciali per i piatti cucinati a base di carne e per i grassi fusi;

considerando che, in attesa delle misure per la semplificazione dei testi esistenti, è opportuno adottare misure che consentano di evitare l'apposizione di più bolli sanitari sui prodotti a base di carne che contengono altri prodotti di origine animale;

considerando, inoltre, che le modifiche apportate dal Consiglio alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche <sup>(2)</sup>, riguardanti anche i piccoli depositi frigoriferi e alla direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento

grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE <sup>(3)</sup>, richiederanno altri adattamenti della direttiva 77/99/CEE; che, in attesa di tali proposte, è opportuno adottare misure che consentano di adattare gli allegati di tale direttiva all'evoluzione tecnologica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

Gli allegati della direttiva 77/99/CEE sono modificati come segue:

1) all'allegato A, capitolo I, punto 2), il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e) un'aerazione sufficiente e, se necessario, un buon sistema di evacuazione dei vapori per eliminare il più possibile la condensazione su superfici quali muri e soffitti»;

2) all'allegato A, capitolo I, il testo del punto 8) è completato dal seguente:

«Per la disinfezione del materiale e degli utensili deve essere utilizzata acqua avente una temperatura minima di 82° C o altri metodi di disinfezione riconosciuti dall'autorità competente»;

3) all'allegato A, capitolo I, il testo del punto 12) è completato dal membro di frase seguente:

«qualora la presenza costante dell'autorità competente non sia richiesta, per la custodia di attrezzature e materiali, è sufficiente un mobile di capienza sufficiente che possa essere chiuso a chiave»;

4) all'allegato A, capitolo I, il testo del punto 15) è sostituito dal seguente:

«15) Attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto; a meno che, previo accordo dell'autorità competente, possano essere utilizzate attrezzature situate fuori dello stabilimento»;

5) all'allegato A, capitolo I, è aggiunto il seguente punto:

<sup>(3)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 7).